



Comune di Positano

Via Marconi n. 111, 84017, Positano (SA)

Tel. 089/8122535 - P.E.C. protocollo@pec.comunedipositano.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Sommario

<i>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ADIBITA AL TELECONTROLLO DEL TERRITORIO ED AL CONTRASTO DELL'ABBANDONO E SMALTIMENTO ILLECITO DEI RIFIUTI</i>	1
Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Principi generali	3
Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento	4
Art. 5 – Informativa	5
Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	5
Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati	6
Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati	7
Art. 9 – Utilizzo di particolari sistemi mobili	7
Art. 10 – Accertamenti di illeciti amministrativi e indagini di Polizia Giudiziaria.....	9
Art. 11 – Valutazione d’impatto (DPIA) e rischio del trattamento	9
Art. 12 – Diritti dell'interessato e accesso alle immagini	9
Art. 13 – Sicurezza dei dati.....	11
Art. 14 – Comunicazione dei dati	12
Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati	12
Art. 16 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	12
Art. 17 – Provvedimenti attuativi.....	12
Art. 18 – Norma di rinvio	12
Art. 19 – Modifiche al Regolamento.....	13

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento	13
Art. 21– Sanzioni.....	13
Art. 22 – Entrata in vigore.....	13

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Positano.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Positano nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art. 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 *“Per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*. La sicurezza urbana secondo le indicazioni della Consulta deve quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Positano attengono specificamente alla tutela della sicurezza urbana.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Municipale di Positano sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere

realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza urbana.

Art. 3 - Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune di Positano; designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Municipale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. Qualora il servizio di Polizia Municipale venga esercitato in forma associata, il Comune capofila o quello in cui vengono conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, determinando congiuntamente agli enti convenzionati le finalità e le modalità del trattamento, assume il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicura un trattamento dei dati conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. Il Comune nel cui territorio vengono rilevati i dati, assumendo il ruolo di contitolare, autorizza il trattamento con la relativa convenzione per la realizzazione e gestione dell'impianto ed assume le medesime funzioni per quanto connesso con le attività di installazione, manutenzione, informazione, trasmissione operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione.

Art. 4 - Manutenzione e assistenza

Il soggetto autorizzato per la gestione della videosorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto quando reso attivo e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica designata.

Art. 5 - Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità propri degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D. lgs. 101/2018), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al D. lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Inoltre, viene portata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Positano ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009. Il Comune di Positano intende dunque potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana, uso esclusivo di polizia a finalità interforze che andrà specificamente disciplinato ed organizzato anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva Ue 2016/680 e ai sensi del regolamento Ue 2016/679; deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela dei diritti soggettivi dei privati;
- ricostruzione dinamica degli incidenti stradali;
- tutela ambientale.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.

4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine l'Ente locale, previa intesa o su

richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

5. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Positano. Il Comune di Positano accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Positano, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;

b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Positano. Il Comune di Positano assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.

6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Positano. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) e del D.lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

Nel caso in cui non si rilevano illeciti le immagini vengono cancellate nei limiti di cui al punto (d). In caso contrario vengono conservate fino alla conclusione del relativo procedimento.

Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Municipale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7, comma 1, lett. d), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

5. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

6. Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 9 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

A Body Cam e Dash Cam

1 Gli operatori di Polizia Municipale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo 'uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.lgs 51/2018 Trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Municipale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati

indicativi del servizio e la qualifica e numero di matricola del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta al capo pattuglia che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.

4. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'operatore della Centrale Operativa, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.

5. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

B Telecamere modulari (foto trappole)

1. Su tutto il territorio comunale al momento non sono posizionate telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

2. Il Comune di Positano, al fine di contrastare l'increscioso fenomeno dell'abbandono e smaltimento irregolare dei rifiuti nel territorio comunale, nonostante i controlli ambientali della Polizia Municipale, ove lo ritenga, si avvarrà di un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzazione di fototrappola collocata in prossimità dei siti maggiormente a rischio lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi.

3. Tale sistema dovrà mirare alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché al rispetto della normativa concernente lo smaltimento rifiuti. Lo scopo della c.d. fototrappola consiste nell'individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

4. Nel caso di impiego di sistema fototrappola, la Polizia Municipale, a seguito di verifica individuale e/o a seguito di segnalazione da parte degli uffici comunali, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato.

Art. 10 – Accertamenti di illeciti amministrativi e indagini di Polizia Giudiziaria

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o Designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitano di copia delle immagini o riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Designato della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 11 – Valutazione d'impatto (DPIA) e rischio del trattamento

1. Il Comune, nella sua qualità di Titolare del trattamento, adempie agli obblighi di effettuazione di una valutazione dell'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento U.E 2016/679 avendo in considerazione il correlato provvedimento del Garante Privacy n° 467 del 11.10.2018.

Art. 12 - Diritti dell'interessato e accesso alle immagini

1. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti dagli artt. 15-22 GDPR. Qui di seguito sono riportati i diritti che l'interessato può esercitare con riguardo alla videosorveglianza:

2. il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo (3) dello stesso articolo, ad esempio se i dati sono trattati illecitamente), la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i dati sono trattati illecitamente) il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, alle condizioni previste dall'art. 21 del Regolamento 2016/679.

3. I suddetti diritti in riferimento alle immagini registrate non sono in concreto esercitabili in particolare il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato potrà farsi assistere da persona di fiducia ovvero potrà conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi, affinché esercitino per suo conto i diritti sopraelencati.;

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.

6. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.

7. In presenza di un fatto di reato è consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 7 giorni richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia/querela faccia apposita richiesta.

8. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 7 giorni dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

9. Il Designato al trattamento o suo delegato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; Nel caso di accertamento positivo potrà fissare, altresì, il giorno, l'ora e il luogo in cui il richiedente potrà visualizzare le immagini che lo riguardano.

10. La risposta alla richiesta di accesso ai dati conservati deve essere inoltrata all'interessato entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Pertanto l'accesso alle immagini è consentito in ossequio ai principi di proporzionalità e di minimizzazione e, ove occorra, con l'oscuramento delle parti di immagini che ritraggono persone e di quelle che contengono ulteriori dati afferenti soggetti diversi dall'interessato. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi.

11. È possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
6. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la sala di controllo/la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia delle password e delle chiavi di accesso della sala di controllo/sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
10. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
11. Il sistema dovrà essere fornito di "log" delle informazioni di accesso, che saranno conservate per la durata di anni uno che potrà essere soggetta a successiva modifica, ove esigenze tecniche e normative lo richiedano.

12. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 14 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Positano a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni Istituzionali.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 16 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 17 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
2. L'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa e gli orari delle registrazioni, potranno essere delegati al Servizio comunale competente per materia, al fine di favorire la tempestiva attuazione dei dispositivi operativi.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle

autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (10/04/2010), alle linee Guida in materia di videosorveglianza emanate dall'EDPB nonché al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 19 – Modifiche al Regolamento

1. I contenuti al presente regolamento dovranno essere aggiornati almeno nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori nonché alle variazioni riguardanti il Regolamento di attuazione della normativa U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali del Comune di Positano.

Art. 20 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'amministrazione trasparente.

Art. 21- Sanzioni

1. L'inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento e/o dalla citata normativa vigente può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, amministrative e penali.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita effettività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.